



## **Città di Canale**

Provincia di Cuneo

Servizio Segreteria

**Contratto di conferimento patrocinio legale del Comune di Canale nella causa rubricata al R.G. n. 521/2017 pendente avanti il Giudice di Pace di Alba nella quale il Comune di Canale è stato evocato in giudizio quale terzo chiamato.**

La presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra i Sigg.:

- Dott.ssa Sacco Botto Anna, nata a Asti (AT) il 19/06/1959, Segretario Comunale del Comune di Canale, la quale interviene in tale detta qualità di Dirigente del Servizio di Segreteria, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, P.IVA 00412270043;

- Avv. Luca Vico (P.IVA 3252450048), nato a Alba il 03/01/1979, con studio professionale in Alba, Via Paruzza, 44;

### **PREMESSO**

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26/09/2018, è stato affidato il patrocinio legale in oggetto all'Avv. Luca Vico, sopra meglio generalizzato e di seguito indicato come "Professionista",

### **CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 — NATURA E OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

La presente scrittura si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 C.C. L'attività professionale ha per oggetto l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio legale in favore del Comune di Canale (compresi i pareri e le consulenze relativi alla presente causa come indicato al successivo articolo 2), la cui costituzione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26/09/2018, nel giudizio da promuovere avverso **la vertenza pendente avanti il Giudice di Pace di Alba (causa rubricata al R.G. N. 521/2017) nella quale il Comune di Canale è stato evocato in giudizio quale terzo chiamato**

## ART. 2 — SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il Professionista assicurerà la rappresentanza processuale, l'assistenza e la difesa dell'Ente mediante apposito mandato *ad litem* conferito dal Sindaco, previamente autorizzato dalla Giunta Comunale a costituirsi in giudizio in nome dell'Ente con la predetta deliberazione.

L'attività professionale comprende anche l'eventuale assistenza e predisposizione di atti di transazione della controversia, nonché dei pareri che si rendessero necessari relativamente al presente giudizio, compresi quelli sull'opportunità e sui motivi di eventuali impugnazioni; in tal caso il Comune di Canale resta tuttavia libero di determinarsi autonomamente in merito al parere fornito.

I Professionisti si impegnano a comunicare all'Amministrazione comunale, prima del deposito in giudizio di atti difensivi, la linea difensiva ipotizzata e successivamente a trasmetterle gli atti predisposti e depositati nonché i provvedimenti resi in corso di causa, tenendola informata sull'andamento del procedimento in questione.

Il Professionista, nell'adempimento di questo patrocinio legale, potrà avvalersi, qualora necessario:

- di un domiciliatario, che individuerà e pagherà direttamente, indicando la relativa spesa nel compenso forfettario, secondo quanto previsto al successivo art. 4;
- di consulente/i tecnico/i secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Il Comune di Canale si impegna a mettere a disposizione del Professionista la documentazione necessaria per lo svolgimento del patrocinio legale in oggetto.

Il Professionista dichiara, altresì, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'assunzione del patrocinio in questione.

## ART. 3 — DURATA

Il Professionista si impegna a patrocinare il Comune nel contenzioso indicato all'art. 1 del presente atto fino al termine del giudizio, salvo eventuali casi di revoca o di dismissione del mandato, debitamente motivati.

## ART. 4 — COMPENSO

In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al Professionista, il Comune di Canale nulla avrà da corrispondere loro a titolo di compenso professionale, salvo che l'importo liquidato in sentenza sia inferiore all'importo pattuito e sotto indicato; in tal caso il Comune sarà tenuto a corrispondere al Professionista la sola eventuale differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto pattuito.

Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dal Comune di Canale al Professionista sarà pari ad € 1.619,62 (somma comprensiva di spese generali, IVA 22% e di CPA 4%, al lordo della ritenuta d'acconto), da intendersi per l'intera procedura, come da proposta di compenso professionale presentata dallo stesso professionista ed acquisito al prot. gen. n. 9527 del 25/09/2018.

Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella.

Al Professionista saranno pertanto rimborsate le eventuali spese sostenute per:

- notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni ulteriore eventuale spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale (quali ad esempio, marche, diritti di cancelleria etc).

Il Comune di Canale non è tenuto a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate ai Professionisti dalla controparte tenuta.

Il Comune di Canale, qualora richiesto dal Professionista, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma non superiore al 50% (cinquanta per cento) dello stesso, che verrà restituito al Comune di Canale nel caso in cui il compenso fosse posto a carico e pagato dalla controparte soccombente.

Il compenso ai Professionisti, se posto a carico dell'Ente, verrà liquidato dopo aver verificato l'esatto adempimento della sua prestazione, previa presentazione della fattura elettronica, da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa fattura, che dovrà essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio UF704J), indicando sulla fattura la deliberazione della Giunta Comunale di affidamento ed il relativo numero di impegno di spesa.

#### ART. 4 BIS — COMPENSO PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DI PATROCINIO LEGALE PER POSSIBILI ULTERIORI GRADI DI GIUDIZIO

Il Professionista si impegna, qualora fosse loro affidato anche il patrocinio legale dell'Ente per eventuali ulteriori gradi di giudizio relativamente al contenzioso in oggetto, a richiedere, un compenso professionale massimo non superiore al 30% (trenta per cento) rispetto a quello proposto per il presente grado di giudizio, nei limiti, in ogni caso, dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. quantificati sui valori medi tabellari.

Per il resto trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 4.

#### ART. 5 — CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento del patrocinio legale in questione, si rendesse necessario fare ricorso a consulenze tecniche di parte, il Professionista potrà avvalersi di tecnico/i dallo stesso individuato/i, dopo averne data comunicazione al Comune ed averne ottenuto il relativo assenso.

Al fine di consentire al Comune di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al rilascio o meno dell'assenso richiesto e di poter adottare gli atti necessari per il finanziamento della relativa spesa, il Professionista dovrà tempestivamente comunicare al Comune le ragioni per cui si rende necessario il ricorso a tale/i consulenza/e tecnica/che, il nominativo del tecnico individuato e l'ammontare del compenso pattuito (che di norma dovrà risultare dall'applicazione di tariffe professionali non superiori a quelle minime eventualmente vigenti).

Il Comune di Canale è tenuto a provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni del/dei consulente/i tecnico/i, secondo l'importo pattuito ed il relativo impegno di spesa, previa presentazione da parte del consulente/i della fattura elettronica.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il Professionista affidatario del presente patrocinio dovesse anticipare il pagamento delle prestazioni del/dei consulente/i tecnico/i, il Comune rimborserà agli stessi la relativa spesa secondo l'importo pattuito e risultante dalla comunicazione relativa al rilascio dell'assenso di cui sopra.

#### ART. 6 — ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Il Professionista dispone di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, i cui riferimenti sono di seguito riportati.

Compagnia Assicuratrice: GENERALI ITALIA SPA

Numero di Polizza: 370418600

Scadenza: 18.7.2019

Massimale per ciascun sinistro: € 500.000 (cinquecentomila/00)

Massimale annuo: € 500.000 (cinquecentomila/00)

Il Professionista si impegna a mantenere questa copertura assicurativa o altra analoga per tutta la durata dell'attività professionale in questione, comunicando tempestivamente al Comune di Canale ogni variazione della stessa.

#### ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Canale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 11.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canale (<https://comune.canale.cn.it>) nella sezione "Atti generali", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata al Professionista, comporterà la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora questo contratto fosse risolto, il Professionista sarà comunque tenuto a svolgere con specifica diligenza e correttezza il presente servizio fino alla sua sostituzione con nuovo Professionista e da quel momento revocato il mandato *ad litem* a suo tempo conferito dal Sindaco.

Il compenso del Professionista sarà limitato agli atti e agli adempimenti compiuti fino alla revoca del mandato.

## ART. 8 — NORME FINALI

La sottoscrizione del presente atto equivale ad accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento del patrocinio legale in oggetto.

Il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Canale ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il presente atto vale sino alla conclusione del patrocinio legale con la stesso affidato.

Per quanto non previsto dal presente atto le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'Ordinamento Professionale degli Avvocati ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

## ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Asti.

Nel caso le parti intendano avvalersi del procedimento di mediazione, la domanda di mediazione dovrà essere proposta innanzi ad un organismo di mediazione con sede legale in Piemonte e sede operativa nella provincia di Cuneo.

## ART. 10 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono utilizzati e trattati unicamente per le finalità previste dal presente atto e sono conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03 e Regolamento Ue 679/2016)

Titolare del Trattamento è il Comune di Canale; responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Segreteria .

## ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Professionista ha l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente atto, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136.

A tal proposito, dovrà comunicare al Comune di Canale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, accesso presso una Banca o presso la società Poste Italiane s.p.a. entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Professionista si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i pagamenti relativi al patrocinio legale oggetto di questo atto devono pertanto essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 L. 136/2010 il presente contratto è risolto di diritto in tutti

i casi in cui le transazioni finanziarie ad essa afferenti venissero eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 12 — REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata firmata digitalmente, a mezzo dei certificati di firma utilizzati dalle parti validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986, n. 131, a registrazione in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 dello stesso stesso D.P.R. 131/1986, con ogni onere a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, da entrambe le parti a mezzo dei certificati di firma utilizzati dalle parti validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale). La validità del certificato della firma digitale dei Professionisti è stata verificata dal Dirigente sottoscrittore per l' Amministrazione mediante il software "firma digitale e marca temporale".

L'imposta di bollo è a carico dei Professionisti.

Li \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI CANALE

Il Segretario Comunale  
Sacco Botto Anna  
(firmato digitalmente)

IL PROFESSIONISTA

Avv. Luca Vico  
(firmato digitalmente)

Per approvazione espressa e concordata delle clausole di cui agli artt. 8, 9 e 11 del presente atto.

Li \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI CANALE

Il Segretario Comunale  
Sacco Botto Anna  
  
(firmato digitalmente)

IL PROFESSIONISTA

Avv. Luca Vico  
  
(firmato digitalmente)